



Le novità in materia di fringe benefit

Il **D.D.L. di Bilancio 2024** cambia nuovamente le modalità di tassazione dei *fringe-benefits*. L'articolo 6 del testo attualmente all'esame del Senato introduce, per l'anno **2024**, **tre livelli di esonero** dall'Irpef, a seconda della **tipologia di beneficio** e a seconda **del soggetto percettore**.

In particolare, per il **solo anno 2024**, **non concorreranno a formare il reddito** di lavoro dipendente:

- entro il limite complessivo di **1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:
 1. delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
 2. delle spese per l'affitto della prima casa;
 3. per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
- i limiti di cui sopra sono elevati a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a carico dei predetti lavoratori.

Rimane fermo che, se il valore di quanto erogato **supera gli importi di cui sopra**, lo stesso **concorre interamente a formare il reddito**.

Prestiti ai dipendenti

La determinazione dei fringe benefit costituiti da concessione di prestiti è disciplinata dall'**articolo 51, comma 4, lettera b), Tuir**, il quale prevede che, in caso di concessione di prestiti, si assuma il 50% della differenza tra:

- l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e;
- l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Il nuovo comma 3-bis, dell'articolo 8, D.L. 143/2023 risponde alla necessità di differenziare le modalità di calcolo, a seconda che **il prestito sia stato erogato con l'applicazione di un tasso variabile** ovvero di un **tasso fisso**.

In particolare, dispone che *"in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata, o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi"*.

Resta, quindi, ferma la modalità generale di calcolo del fringe benefit, pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al TUR e l'importo degli interessi calcolato al tasso effettivo, ma viene distinto il TUR da prendere in considerazione:

- per i prestiti a **tasso variabile**, il TUR di riferimento è quello vigente alla **data di scadenza di ciascuna rata**;
- per i prestiti a **tasso fisso**, il TUR di riferimento è quello alla **data di concessione del prestito**.

La modifica è valida già **per il 2023** per cui, se nel corso di quest'anno sono state operate ritenute in misura superiore rispetto a quelle effettivamente dovute, **per effetto della nuova disciplina potrebbe essere necessario un conguaglio**.

Busto Arsizio (VA), 20 dicembre 2023